

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IX - Impugnazioni  
Titolo III - Ricorso per cassazione

### **Art. 626 Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale**

1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti.